Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 9 DICEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Montecatini », 6 % serie ordinaria trentennali, 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1969.

(11683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **867**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — Il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria, l'architettura e il campo della stampa e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per conseguire le lauree in ingegneria, in architettura e il diploma in scienze e arti della stampa.

Il Politecnico di Torino è costituito dalla facoltà di architettura e dalla facoltà di ingegneria cui è annessa una scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali, nonchè dalla scuola di scienze e arti nel campo della stampa diretta pur essa a fini speciali.

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« La scuola ha fini speciali in scienze e arti nel campo della stampa, ha il fine speciale di promuovere la ricerca, la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio dell'industria e della professione e di preparare i relativi docenti al servizio della scuola ».

La scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze ed arti grafiche muta denominazione in quella di « Scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze e arti nel campo della stampa ».

Gli articoli da 52 a 63 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO IX

Scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze e arti nel campo della stampa

Art. 52. — La durata dei corsi della scuola a fini speciali in scienze e arti nel campo della stampa è di tre anni. Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturità classica, scientifica o artistica o di diploma di abilitazione tecnica o magistrale o di titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola, nonchè gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana aventi titoli riconosciuti equipollenti dal medesimo consiglio.

Ogni anno, e tempestivamente, il consiglio della scuola determinerà il numero massimo degli studenti ammissibili al primo corso.

Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno aver ottenuto le migliori votazioni per il conseguimento dei diplomi anzidetti.

Art. 53. — L'anno accademico ha inizio e fine come stabilito per legge nelle università e istituti superiori.

La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al rettore del Politecnico di Torino, deve essere corredata dei seguenti documenti:

Certificato di nascita, titolo di studio di cui all'art. 52 in originale, tre fotografie, di cui una autenticata, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui.

Art. 54. — Il direttore della scuola viene eletto dal consiglio della scuola nel suo seno tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consiglio della scuola si compone, oltre che del direttore che lo presiede, dai professori di ruolo della scuola, da un rappresentante dei professori incaricati della scuola, da un rappresentante degli studenti della scuola, e da tre delegati del comitato dei fondatori. I rappresentanti degli incaricati e degli studenti sono eletti dalle rispettive categorie all'inizio di ogni anno accademico, con voto segreto. Per determinati oggetti potranno essere chiamati di volta in volta od anche separatamente le seguenti categorie di persone:

a) i professori incaricati dei corsi prescritti; *b*) altri membri del comitato dei fondatori; *c*) i sovvenzionatori.

I rappresentanti degli incaricati e degli studenti, nonchè le persone della categoria *a*) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

I professori incaricati della scuola sono proposti dal consiglio della scuola, secondo la vigente prassi, e sono nominati dal rettore.

Art. 55. — Le materie di insegnamento sono:

nel primo anno di corso:

Matematica;
Fisica nel campo della stampa;
Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII;
Storia della scrittura antica (1° semestrale);
Storia della scrittura medioevale (2° semestrale);
Terminologia tecnica nel campo della stampa (un semestre);
Tipologia generale nel campo della stampa;
Disegno nel campo della stampa.

nel secondo anno di corso:

Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII (un semestre);
Meccanica;
Merceologia nel campo della stampa;
Studio degli stampati;
Composizione della stampa; aspetti tecnici (1° semestre);
Composizione della stampa; aspetti estetici (2° semestre);
Tecniche della stampa;
Economia.

nel terzo anno di corso:

Tipologia speciale nel campo della stampa (1° semestre);
Progettazione tecnica e composizione automatica;
Tecnologia della formatura nel campo della stampa;
Tecnica editoriale;
Prove sui materiali usati nel campo della stampa;
Diritto e legislazione nel campo della stampa;
Aziendologia nel campo della stampa.

La materia « Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII » insegnata nel 1° e nel 2° corso comporta un solo esame.

Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche sia nella scuola sia presso stabilimenti grafici.

Art. 56. — Il consiglio della scuola, sentiti i vari docenti, coordina e determina i programmi di insegnamento, e stabilisce il diario delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami.

Art. 57. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata ogni quadrimestre al direttore della scuola.

Art. 58. — Per essere ammessi al secondo corso, gli iscritti debbono aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza in tutte le materie del primo corso e superato almeno quattro esami del 1° corso.

Per essere ammessi al terzo corso, i provenienti dal 2° corso debbono aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del 2° corso ed aver superato tutti gli esami del 1° corso ed almeno quattro del secondo.

Art. 59. — Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, consistente nella redazione di una monografia su argomento assegnato da docente della scuola scelto dal candidato e nella sua discussione, gli iscritti dovranno aver seguito tutti i tre corsi, superato gli esami su tutti gli insegnamenti di essi ed aver compiuto con esito favorevole le prescritte esercitazioni pratiche.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una delle due sessioni dell'anno scolastico seguente e per una sola volta.

Non conseguendo la idoneità al secondo esame, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 60. — Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore della scuola, sono composte:

per gli esami di profitto: dall'insegnante della materia, presidente; da un insegnante di materia affine e da un cultore della materia;

per l'esame finale di diploma: dal direttore della scuola, presidente, e da sei membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola avuto riguardo agli argomenti oggetto delle monografie di laurea ed alle competenze dei singoli docenti, nonchè da quattro cultori delle discipline nel campo della stampa.

Art. 61. — Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma « in scienze ed arti della stampa ».

Art. 62. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione . .	L.	40.000
soprattassa annuale di esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esami di diploma .	»	3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti possono usufruire durante il corso degli studi viene fissato anno per anno dal consiglio di amministrazione del Politecnico.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000.

Art. 63. — *Disposizione transitoria.*

Finchè i professori di ruolo della scuola non saranno almeno tre, il consiglio della scuola sarà costituito dalle seguenti persone:

il direttore della scuola;

i professori universitari di ruolo di altra facoltà o scuola che tengano un insegnamento annuale nella scuola;

i membri del comitato dei fondatori;

un rappresentante degli incaricati e un rappresentante degli studenti eletti all'inizio dell'anno accademico dalle rispettive categorie e con voto segreto.

Per determinati oggetti potranno essere chiamati alle adunanze del consiglio della scuola, di volta in volta ed anche separatamente, le seguenti categorie di persone:

a) i professori designati a tenere i corsi prescritti;

b) i rappresentanti dei sovventori.

I rappresentanti dei professori incaricati e degli studenti nonchè le persone della categoria *a*) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **868**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 195. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Art. 196. — La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'università.

Art. 197. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 198. — La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti.

Art. 199. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;

3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-bronco-esofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 200. — L'allievo del 1° anno per essere amesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi.

Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovrà discutere e sostenere inoltre una prova prativa sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **869**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78, relativo al biennio di studi propedeutici della facoltà di ingegneria è modificato come segue:

Al secondo anno per la laurea in ingegneria chimica gli insegnamenti di « Disegno II (industriale) » e di « Mineralogia (con elementi di geologia) » sono abrogati e sostituiti rispettivamente da quelli di « Chimica applicata » e da « Chimica analitica ».

Al secondo anno per la laurea in ingegneria elettronica l'insegnamento di « Disegno II (industriale) » è soppresso, mentre viene incluso l'insegnamento di « Calcoli numerici e grafici, con elementi di programmazione ».

Al secondo anno per la laurea in ingegneria elettrotecnica l'insegnamento di « Metodi di osservazione e misura » è abrogato e sostituito da quello di « Calcoli numerici e grafici, con elementi di programmazione ».

Al secondo anno per la laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento di « Disegno II (industriale) » è soppresso, mentre viene incluso l'insegnamento di « Calcoli numerici e grafici, con elementi di programmazione ».

Al secondo anno per la laurea in ingegneria navale e meccanica l'insegnamento di « Disegno II (industriale) » è soppresso, mentre viene incluso quello di « Disegno navale ».

Art. 79, relativo al triennio di applicazione di studi della facoltà di ingegnéria è modificato come segue:

Nel corso di laurea in ingegneria chimica gli insegnamenti fondamentali di « Chimica analitica I » e di « Chimica applicata » (trasferiti al biennio) vengono abrogati e sostituiti da « Impianti chimici II » e da « Teoria dei processi chimici », mentre l'insegnamento di impianti chimici viene contraddistinto dal numero I.

Nello stesso corso di laurea i gruppi di indirizzo sono così modificati:

Indirizzo *a*): Gli insegnamenti di « Elettrochimica » e di « Materiali e chimica nucleare » vengono abrogati e sostituiti dagli insegnamenti di « Tecnologia dei metalli » e di « Scienza e tecnologia dei materiali ceramurgici e compositi ».

L'indirizzo *c*) è soppresso.

Nel corso di laurea in ingegneria civile i gruppi di indirizzo vengono così modificati:

per la sezione edile nell'indirizzo *b*): l'insegnamento di « Tecnica delle costruzioni II » è abrogato e sostituito da quello di « Grandi strutture »;

per la sezione idraulica nell'indirizzo *b*): l'insegnamento di « Complementi di costruzioni idrauliche » è abrogato e sostituito da quello di « Complementi di idraulica »;

per la sezione trasporti nell'indirizzo *b*): l'insegnamento di « Tecnica delle costruzioni II » è abrogato e sostituito da quello di « Costruzione di ponti ».

Nel corso di laurea in ingegneria elettronica gli insegnamenti fondamentali di « Macchine elettriche » e di « Materiali per uso elettrotecnico » sono soppressi, mentre viene incluso quello di « Economia e direzione delle aziende ».

Nello stesso corso di laurea i gruppi di indirizzo sono così modificati:

nell'indirizzo *a*) viene incluso l'insegnamento di « Teoria dell'informazione »;

nell'indirizzo *b*) viene incluso l'insegnamento di « Complementi di automatica »;

nell'indirizzo *c*) l'insegnamento di « Economia e direzione delle aziende » e abrogato e sostituito da quello di « Calcolatrici elettroniche » e viene aggiunto quello di « Tecnologie speciali elettriche ».

Nel corso di laurea in ingegneria elettrotecnica i gruppi di indirizzo sono così modificati:

nell'indirizzo *a*) gli insegnamenti di « Costruzione di macchine » e di « Trazione elettrica » sono abrogati e sostituiti da quelli di « Conplementi di macchine elettriche » e di « Tecnologie speciali elettriche »;

nell'indirizzo *b*) l'insegnamento di « Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica » diviene semestrale e viene incluso l'insegnamento semestrale di « Trazione elettrica »;

nell'indirizzo *c*) l'insegnamento di « Tecnologie speciali elettriche » è abrogato e sostituito da quello di « Tecnologie dei sistemi di controllo ».

Nel corso di laurea in ingegneria meccanica i gruppi di indirizzo sono così modificati:

nell'indirizzo *a*) gli insegnamenti di « Tecnica ed economia dei trasporti » e di « Teoria dei modelli » sono abrogati, mentre viene incluso quello di « Centrali termiche e forni industriali »;

nell'indirizzo *b*) gli insegnamenti di « Complementi di macchine e centrali termiche », di « Impianti chimici » e di « Impianti speciali idraulici » sono abrogati e sostituiti da quelli di « Impianti nucleari », di « Macchine speciali » e di « Teoria dei modelli »;

nell'indirizzo *d*) gli insegnamenti di « Impianti nucleari » e di « Teoria dei modelli » sono abrogati e sostituiti da quelli di « Gasdinamica » e di « Tecnica ed economia dei trasporti ».

Nel corso di laurea in ingegneria navale e meccanica l'insegnamento fondamentale di « Tecnologia navale » è soppresso, mentre viene incluso quello di « Fondamenti di elettronica ».

Nello stesso corso di laurea ai gruppi di indirizzo è aggiunto il nuovo indirizzo *c*) con i seguenti insegnamenti:

Attrezzature e strumenti di bordo;
Automazione navale;
Strumentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **870**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio può essere istituito il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono quelli stabiliti dalla tabella VIII-*bis*.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio, rilascia anche la laurea in scienze economiche e bancarie, il cui ordinamento è riportato nella tabella VIII-*bis*.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1969-70 è istituito presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi della laurea in scienze economiche e bancarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 82. — CARUSO

ALLEGATO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Art. 5, relativo all'elenco delle lauree e diplomi conferiti nell'università è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Nella facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio, e la laurea in scienze economiche e bancarie ».

Dopo l'art. 12 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Art. 12. — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze economiche e bancarie: diploma legalmente conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento fondamentali.

Gli insegnamenti per la laurea in scienze economiche e bancarie sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di statistica;
Istituzioni di economia politica (biennale);
Diritto commerciale;
Matematica;
Scienza delle finanze;
Ragioneria generale e applicata (biennale);
Matematica finanziaria;
Tecnica bancaria (biennale);
Tecnica industriale e commerciale.

Insegnamenti complementari:

Diritto pubblico dell'economia;
Diritto finanziario;
Diritto amministrativo;
Diritto del lavoro;
Diritto fallimentare;
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione;
Economia e politica agraria;
Economia internazionale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Econometria;
Economia applicata;
Economia matematica;
Tecnica di borsa;
Tecnica del commercio interno e internazionale;
Contabilità economica nazionale;
Statistica;
Sociologia;
Demografia;
Geografia economica;
Contabilità di Stato;
Storia economica italiana dall'unità nazionale;
Prima lingua straniera;
Seconda lingua straniera.

Dopo l'articolo 59 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme di esami per il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Art. 60. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dagli studenti anche fra discipline impartite nella facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'ateneo previa approvazione della facoltà.

Gli insegnamenti complementari hanno di regola durata annuale, a meno che lo statuto dell'università non ne prescriva una durata diversa.

Per il conseguimento della laurea è necessario avere superato un esame di lingua straniera.

Art. 61. — Gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal consiglio di facoltà, a presentare — al termine di ciascun seminario — una relazione sul lavoro compiuto dal professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 871.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti — esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale — indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto.

Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Il presidente dei suddetti istituti è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 2.

I provvedimenti amministrativi, concernenti la amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, sono adottati dalle autorità competenti secondo le leggi dello Stato, sentita l'Amministrazione regionale. Ove ricorrano motivi di particolare urgenza sarà fissato un congruo termine per il parere dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

I provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale intenda adottare, debbono essere previamente sottoposti al parere del Ministero del tesoro.

Può prescindersi dal parere previsto dal precedente comma, quando esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.

Art. 4.

Le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, concernenti la nomina di amministratori degli enti indicati nell'articolo 1 — esclusi gli istituti di mediocredito regionale istituiti con legge nazionale — sono esercitate, sentito il Ministero del tesoro, dal Presidente della Giunta regionale, al quale spetta altresì di concedere il benestare previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. 872.

Prelevamento di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1969, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che i fondi di riserva per le spese impreviste per l'azienda tabacchi e per l'azienda sali, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presentano la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 1.700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'azienda tabacchi e di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'azienda sali.

Il complessivo ammontare di L. 2.000.000.000 dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima per l'esercizio 1969 ed iscriversi, per lire 900.000.000 al cap. 181 « Paghe, ecc., personale salariato manifatture ecc. », per L. 800.000.000 al cap. 193 « Spese per l'acquisto di materiale e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi ecc. » e per L. 300.000.000 al cap. 221 « Paghe, ecc. personale salariato Saline » dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 873.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle monache benedettine, con il titolo « della Concezione », con sede in Salemi.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle monache benedettine, con il titolo « della Concezione », con sede in Salemi (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 874.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Centro universitario Mediterraneo », con sede in Catania, della Compagnia di Gesù.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Centro universitario Mediterraneo », con sede in Catania, della Compagnia di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 90. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, n. 825, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 26 novembre 1969, sia nel sommario che nel titolo e nel testo in luogo di: « ... con sede in Roma. » leggasi: « ... con sede in Milano. ».

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trento, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento;

Decreta:

Per la provincia di Trento si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Denno, Ton, Cloz, Romallo;

comune di Nanno, per la località Portolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11364)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di S. Agostino, Mirabello;

comune di Ferrara, per la località omonima e per le località Aguscello, Cocomaro di Focomorto, Chiesuol del Fosso, Codrea, Porotto, S. Giorgio, Torre Fossa, Contrapò, Fossanova San Marco, Fossanova S. Biagio, Cona, Pontegradella;

comune di Poggiorenatico, per la località Chiesa Nuova;

comune di Cento, per le località Reno Centese, Alberone, Pilastrello, Buonacompra, Torre Spada, XII Morelli, Molino Albergati;

comune di Argenta, per la località omonima e per le località Consandolo, Boccaleone, Benvignante, Campotto, S. Biagio, Filo, Longastrino, Anita, Bando, Menate, Traghetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11354)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano;

Decreta:

Per la provincia di Bolzano si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Cortaccia, Parcines, Lagundo, Plaus;

comune di Magré, per la località di Hofstadt;

comune di Montagna, per le località Doladizza, Gleno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11363)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Treviso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso;

Decreta:

Per la provincia di Treviso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Portobuffolé;

comune di Arcade, per le località via Cantarane, via Carrer, via Indipendenza, via Guizze, via Roma, via Trieste;

comune di Cappella Maggiore, per la località Case Dan;

comune di Chiarano, per la località Zoppinedi;

comune di Cimadolmo, per le località Stabiuzzo, Grave;

comune di Codogné, per la località omonima e per la località Cimetta, Roverbasso;

comune di Conegliano, per le località Calpena, Mangesa, Ogliano, Collalbrigo, Costa;

comune di Colle Umberto, per le località Minelle, Borgo March, S. Martino;

comune di Cordignano, per le località Silvella, Borgo Tochet, Borgo Massimi;

comune di Fontanelle, per le località Chiesa, via Bosco, Arneroni, Vallonto;

comune di Gaiarine, per la località omonima e per le località Albina, Campomolino;

comune di Gorgo al Monticano, per la località omonima e per le località Guia, Sala di Sotto, Cavalier, via Palugai, via I Maggio, via Risorgimento;

comune di Maserada sul Piave, per la località omonima e per le località via per Lovadina, Salettuol, Grave;

comune di Mansué, per le località Basalghelle, Bastie, Bastioni, Macas, Rivate;

comune di Montebelluna, per le località Posmon, Guarda, Biadene, S. Lucia, Caonada, Pilastroni, Rive, Montello;

comune di Motta di Livenza, per la località Malintrada;

comune di Oderzo, per la località omonima e per le località Tabacchi, Rustigné, Sgarbariol, Faé, Colfrancui, Fraine;

comune di Ormelle, per la località omonima e per le località Roncadelle, Grave;

comune di Orsago, per le località confinanti con il centro abitato;

comune di Ponte di Piave, per la località Fossadelle di Negrisia;

comune di S. Fior, per la località Castel Roganzuolo;

comune di S. Polo di Piave, per la località Guizza;

comune di S. Pietro di Feletto, per la località Bagnolo;

comune di S. Vendemiano, per la località Calpena;

comune di S. Biagio di Callalta, per la località omonima e per le località Il Bosco, Prà dei Rovari, Rovaré, Valdrigo;

comune di Sarmede, per la località Case Marinotti;

comune di Spresiano, per la località omonima e per le località Lovadina, Visnadello;

comune di Susegana, per la località Collalto;

comune di Vazzola, per la località Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Origgio

Con decreto provveditoriale in data 21 novembre 1969, numero 20085, è stato approvato il piano di zona del comune di Origgio (Varese), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11493)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 17683/4077, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bernabei Anna-Elisa, nata l'11 giugno 1926 a Bussi sul Tirino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bussi sul Tirino, estese mq. 1450, riportate in catasto alle particelle numeri 80 parte e 62-*z* del foglio di mappa n. 11 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 43 e 44.

(11212)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 17682/4085, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Renzo Rocco, nato a Pratola Peligna il 30 giugno 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Lettomanoppello, estese mq. 450, riportate in catasto alle particelle numeri 11 parte, 13 parte e 356-*p* e 356-*s* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 137, 141, 138 e 142.

(11211)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 20736/4529, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Placentino Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo il 17 febbraio 1928, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », tronco rurale in S. Giovanni Rotondo, estesa mq. 18090, riportata in catasto alla particella n. 11-*f* del foglio di mappa n. 134 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 85-*a*.

(11216)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Casello Zillastro e Piani della Milea, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5573 in data 19 novembre 1969, è stato approvato, con alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Casello Zillastro e Piani della Milea, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 dicembre 1968.

(11217)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20380/4385, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montepara Cesarina, nata a S. Valentino il 24 maggio 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 2600, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*ah* e 11 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 213 e 214.

(11109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1969, il sig. Colaiori Bruno è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 30 novembre 1946, in sostituzione del sig. Guglielmo Gaiba, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11435)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del forte « Bramafam », di Bardonecchia

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 443 del 15 luglio 1969 sono stati dismessi dal demanio pubblico - Ramo Esercito, e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti il forte « Bramafam » di Bardonecchia, già espropriati dall'amministrazione militare, contraddistinti nel catasto del comune di Bardonecchia con i seguenti dati:

Part. 2037 - F. XXIX - Mappale C - superficie da dismettere mq. 61.504.

(11495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1969, registro n. 79, foglio n. 88, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Collamati Luciano Antonio avverso il provvedimento di revoca dell'incarico a tempo a tempo indeterminato presso lo istituto d'arte di Ancona, contenuto nella decisione del Ministero della pubblica istruzione n. 3063 del 9 marzo 1967.

(11492)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1969, il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.630.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11522)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.908.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11523)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.606.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11524)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.163.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11525)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.932.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11526)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.865.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11527)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.745.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11528)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.453.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11536)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.575.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11530)

Autorizzazione al comune di Torre dei Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969 il comune di Torre dei Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.591.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11531)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.308.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11532)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Roccasicura (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.189.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11533)

Autorizzazione al comune di Fossalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Fossalto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.580.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11534)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Forlì del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.987.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11535)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.461.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11529)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame-colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 13, in data 25 novembre 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto del legno, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto del legno, Firenze.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale delle macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sette posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale di chimica delle sostanze organiche naturali, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Modificazioni e proroga

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la chimica del terreno, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 25 dicembre 1969 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(11681)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale è stata revisionata la tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, registro n. 22 Interno, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 dell'8 agosto 1964, concernente l'aumento della dotazione organica degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Considerato che, effettuate le coperture dei posti che, per legge, debbono essere rivervati a particolari categorie di cittadini, sono attualmente vacanti sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta morale e civile;

d) idoneità fisica al lavoro, per il quale l'aspirante concorre;

e) aver conseguito la licenza elementare;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norme delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) ove occorra, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate, e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18) e i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952 n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2 e legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 7).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1949, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei prescritti requisiti, è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'amministrazione accerterà direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso, a termini del successivo art. 10; nonchè il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta bollata, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che diano, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 7.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 6.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso, da costituirsi a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la composizione ivi prevista per le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Alla commissione giudicatrice potranno essere aggregati membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 7.

Il concorso si effettua, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali degli aspiranti.

Al fine della valutazione comparativa dei titoli, gli aspiranti dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso e comunque entro il termine perentorio stabilito per la presentazione di tale domanda, i documenti da essi ritenuti utili per la suddetta valutazione. In particolare: le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni specificamente attinenti al servizio cui aspirano; i titoli di studio e di addestramento o specializzazione professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati; le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni non specificamente attinenti al servizio cui aspirano; ed ogni altro documento ritenuto utile, dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione comparativa dei titoli.

I documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale) dopo il termine stabilito saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

La data di arrivo dei documenti sarà stabilita dal timbro a calendario apposto dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice predeterminerà, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei candidati, in relazione alle esigenze del servizio cui essi aspirano.

Per la valutazione dei titoli, la commissione disporrà di un punteggio massimo pari alla metà della votazione complessiva massima.

Il punteggio minimo nella valutazione dei titoli non potrà essere fissato in misura inferiore ai due quinti del punteggio massimo previsto per la valutazione dei titoli stessi.

Non saranno ammessi alla valutazione dei requisiti attitudinali, i candidati che non avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo sopra stabilito.

Non potranno essere considerati idonei alla nomina, i candidati i quali, nella valutazione dei requisiti attitudinali, non avranno riportato almeno trenta cinquantesimi della votazione massima prevista per la valutazione stessa.

La votazione complessiva sarà determinata per ogni candidato, sommando il punteggio riportato dallo stesso nella valutazione dei titoli e quello ottenuto nella valutazione dei requisiti attitudinali.

La commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine delle votazioni complessive riportate dai candidati.

Art. 9.

I candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito, saranno invitati a presentarsi, in Roma, per la valutazione dei requisiti attitudinali, da parte della commissione giudicatrice.

Nell'invito, verrà loro data comunicazione del punteggio totale riportato nella valutazione dei titoli.

Al termine di ogni seduta dedicata alla valutazione dei requisiti attitudinali, la commissione formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione della votazione da ciascuno di essi riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, entro il medesimo giorno, nell'albo della sede in cui la seduta avrà avuto luogo.

Art. 10.

L'amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro, per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto al quale il candidato aspira.

Art. 11.

Non competerà alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per la valutazione dei requisiti attitudinali e per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 12.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dalle vigenti norme relative alla assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dalla amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza e precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al precedente art. 7.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14, rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato; certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15) rilasciato a nome del padre o del marito:

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre, decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio; certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45: partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/O.6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

20) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 12, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 14.

21) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione dello Stato: copia dello stato matricolare rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui all'articolo precedente;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) sordomuto: certificato di iscrizione nelle liste dei collocabili, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del secondo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 15.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 12 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 16.

La graduatoria del concorso, formata secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente nella valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti attitudinali, tenuto conto delle preferenze di legge, verrà approvata con decreto ministeriale.

La nomina dei vincitori sarà fatta nel rispetto delle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun titolo a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 18.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1969
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 83.

ALLEGATO

(Modello della domanda in bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale. — ROMA

Il sottoscritto
nato il . a . e residente a . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nelle scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di

5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

6) di essere in possesso, come titolo di studio, della licenza . conseguita presso la scuola . in data

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

addì

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

N.B. — A) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, debbono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

C) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando.

(11401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238,

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Vista la legge 21 febbraio 1967, n. 62;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Istituzioni di diritto penale: Ferrara;
Diritto amministrativo: Ferrara;
Istituzioni di diritto privato: Chieti;
Diritto costituzionale: Modena;
Filosofia del diritto: Macerata;
Storia del diritto italiano: Macerata;
Procedura penale: L'Aquila;
Storia dei trattati e politica internazionale: Bari;
Istituzioni di diritto romano: Sassari;
Diritto della navigazione: Camerino;
Diritto commerciale: Urbino.

Facoltà di scienze politiche

Sociologia: Pavia;
Storia delle dottrine politiche: Firenze.

Facoltà di economia e commercio

Economia politica: Palermo;
Tecnica industriale e commerciale: Cagliari;
Statistica: Venezia;
Ragioneria generale ed applicata: Venezia;
Diritto del lavoro: Urbino;
Scienza delle finanze e diritto finanziario: Urbino;
Tecnica bancaria e professionale: Trieste;
Storia economica: Chieti.

Facoltà di lettere e filosofia e di lingue e letterature straniere

Linguistica sarda. Cagliari;
Storia della Sardegna: Cagliari;
Storia della lingua italiana: Trieste;
Lingua e letteratura francese: Pavia;
Letteratura umanistica: Bari;
Lingua e letteratura inglese: Pavia;
Letteratura latina: Bari;
Storia dell'arte medioevale e moderna: Messina;
Glottologia: Messina;
Storia della filosofia moderna e contemporanea: Messina;
Filologia romanza: Pisa;
Dialettologia italiana: Torino;
Storia moderna: Urbino;
Storia e civiltà dell'estremo oriente: - Ist. Or.: Napoli;
Lingua e letteratura russa: Venezia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea: Venezia;
Lingua e letteratura portoghese: Venezia.

Facoltà di magistero

Storia della Chiesa: Istituto magistrale di Salerno;
Storia: Istituto magistrale di Salerno;
Filosofia: Cagliari;
Storia della filosofia: Università cattolica di Milano;
Storia del Risorgimento: Parma;
Filosofia della religione: Urbino;
Lingua e letteratura latina: Cagliari.

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

Archivistica generale e storia degli archivi: Roma;
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze: Palermo;
Chimica biologica: Università cattolica di Milano;
Anatomia umana normale: Pavia;
Microbiologia: Cagliari;
Farmacologia: Padova;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Cagliari;
Anatomia ed istologia patologica: Torino;
Clinica otorinolaringoiatrica: Catania;
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Trieste;
Clinica ostetrica e ginecologica: Università cattolica di Milano;
Igiene: Trieste;
Medicina legale e delle assicurazioni: Padova;
Clinica oculistica: Siena ;
Clinica odontoiatrica: Università cattolica di Milano;
Semeiotica medica: Siena;
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali: Messina;
Malattie infettive: Pavia;
Medicina del lavoro: Siena;
Antropologia criminale: Cagliari;
Clinica ortopedica: Cagliari;
Tecnica e diagnostica istopatologica: Messina;
Anestesiologia e rianimazione: Bari;
Anatomia topografica: Trieste;
Chirurgia sperimentale: Messina;
Genetica medica: Ferrara.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

Analisi matematica: Camerino;
Algebra: Lecce;
Geometria: Lecce;
Meccanica razionale: Lecce;
Fisica superiore: Lecce;
Fisica terrestre: L'Aquila;
Chimica organica superiore: Cagliari;
Chimica inorganica superiore: Cagliari;
Chimica fisica: Camerino;
Chimica delle sostanze coloranti: Catania;
Strutturistica chimica: Trieste;
Cristallografia: Roma;
Anatomia comparata: Pavia;
Genetica: Camerino;
Fisiologia generale: Parma;
Istologia ed embriologia: Perugia;
Misure oceanografiche: Istituto navale di Napoli;
Navigazione e magnetismo navale: Istituto navale di Napoli;
Geologia applicata: Bari;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica: Catania.

Facoltà di farmacia

Chimica farmaceutica e tossicologica: Parma;
Farmacologia e farmacognosia: Urbino;
Chimica generale ed inorganica: Cagliari;
Chimica farmaceutica applicata: Camerino;
Farmacologia molecolare: Pavia.

Facoltà di ingegneria

Fisica: Politecnico di Milano;
Fisica tecnica: Cagliari;
Tecnica urbanistica: L'Aquila;
Scienza delle costruzioni: Bologna;
Meccanica applicata alle macchine: Genova;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti: Politecnico di Torino;
Macchine: Politecnico di Milano;
Elettronica applicata: Trieste;
Macchine elettriche: Bari;
Giacimenti minerari: Politecnico di Torino;
Costruzioni idrauliche: Bari;
Tecnologie meccaniche: Bari.

Facoltà di architettura

Elementi costruttivi: Firenze;
Caratteri distributivi degli edifici: Palermo;
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti: Napoli.

Facoltà di agraria

Agronomia generale e coltivazioni erbacee: Bari;
Orticoltura e floricoltura: Palermo.

Facoltà di medicina veterinaria

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia. Sassari;
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica: Napoli;
Zootecnica generale: Pisa;
Fisiologia della nutrizione animale: Milano.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. 1ª) entro il 10 febbraio 1970.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (Allegato 1), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;
3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 10 febbraio 1970, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 10 febbraio 1970) con una copia del relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Tali pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi costituite sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Sui pacchi o sulle casse con cui viene rimessa al Ministero la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 10 febbraio 1970, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 10 marzo 1970.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno per venire le domande dopo il termine del 10 febbraio 1970 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 10 febbraio 1970 le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, non potranno, in alcun caso, tener conto dalla pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 10 febbraio 1970 fissato dal bando dei concorsi a cattedre universitarie indetti per l'anno 1970, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria della università, del politecnico o dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. 1ª) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6. Deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, con l'indicazione della qualifica rivestita e lo stipendio di cui è in godimento, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(Fac-simile)

(Modello della domanda, in carta legale da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso alla cattedra di . . . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo *mediante la presentazione dei prescritti documenti* nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti; ed elenco in sei copie delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate;

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(11626)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Ettore Bottini, direttore dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, è stato collocato fuori ruolo a decorrere dalla data suddetta;

Considerata la vacanza del posto di direttore presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva — di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

A) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

C) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

D) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

E) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - divisione 6ª, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari del quale si occupa il suddetto Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma indicati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se le domande e i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

Non è consentito di fare riferimento ai documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulta che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi o mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciato dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3), devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 101

(11521)

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Savastano Giulio, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, è stato collocato fuori ruolo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 6 agosto 1969;

Considerata la vacanza del posto di direttore presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva — di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

A) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

C) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

D) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

E) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale del personale, Divisione 6ª, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
3) il luogo e la data di nascita;
4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;
5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;
2) elenchi in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;
3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara indicati dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

Non è consentito di fare riferimento ai documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulta che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi o mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3), devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *ottobre* 1969
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 74

(11520)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1218 del 12 giugno 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Casteltermini e Realmonte e del consorzio Aragona-Comitini;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 499 del 20 febbraio 1969 e la graduatoria di merito da essa formata;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Alaimo Francesco	punti 52,98	su 100
2. Luppino Calogero	» 51,04	»
3. Corsello Antonio	» 46,50	»
4. Di Stefano Carmelo	» 43,84	»
5. Cutaia Filippo	» 43,74	»
6. Monisteri Giovanni	» 40,73	»
7. Formica Antonino	» 40,24	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1969

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2621 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Casteltermini e Realmonte e del consorzio Aragona-Comitini;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune al fianco di ognuno indicata:

1) Alaimo Francesco: consorzio Aragona-Comitini;
2) Luppino Calogero: Casteltermini;
3) Corsello Antonio: Realmonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1969

Il veterinario provinciale: CARFORA

(11388)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario ispettore d'annona - direttore del mercato del comune di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari, indetto con proprio decreto n. 443 del 29 marzo 1969, integrato con provvedimento n. 826 del 16 maggio 1969;

Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari:

1. Satta Attilio . . . . . . punti 70,685 su 120
2. Ragonici Rosolino . . . . » 65,090 »
3. Papandrea Ennio . . . . . » 61,458 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 24 novembre 1969

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 443 del 29 marzo 1969, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari, integrato con provvedimento n. 826 del 16 maggio 1969;

Visto il proprio decreto n. 2092 del 24 novembre 1969, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Attilio Satta, primo classificato nella graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 25 novembre 1969

Il veterinario provinciale: PIGA

(11389)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.